



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO PRESSO IMMOBILI AD USO CIVILE ABITAZIONE E RELATIVE
PERTINENZE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 13.10.2006

Art. 1 – Finalità 1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica incentivando l'effettuazione di interventi di smaltimento di manufatti, strutture e/o materiali contenenti amianto presso immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze situati sul territorio comunale di Pomezia.

Art. 2 – Materiali e metodo di smaltimento oggetto di contributo 1. I materiali contenenti amianto presenti nell'ambito degli immobili ad uso civile abitazione e nelle relative pertinenze di cui s'intende incentiva la rimozione sono:

materiale e lastre di copertura di fabbricati;

materiali che rivestono superfici e strutture applicati a spruzzo/cazzuola;

rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie, canne fumarie, serbatoi, ecc.;

pennellature isolanti per pareti o soffitti;

2. Il metodo di smaltimento oggetto di contributo economico è quello relativo alla rimozione dei materiali di amianto in quanto elimina ogni potenziale fonte di esposizione a fibre aerodisperse ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono negli edifici. Tale procedura comporta la produzione di rifiuti da smaltire correttamente e può richiedere l'applicazione, in sostituzione, di altro materiale privo di amianto.

Art. 3 – Stanziamento ed entità del contributo

1. L'Amministrazione, sulla base delle disponibilità annuali, ha facoltà di iscrivere in sede di formazione del bilancio preventivo una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto, atti al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art.

2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati in sede di bilancio preventivo e potranno essere concessi solo per gli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze che rispettino le norme previste dal presente regolamento e le norme generali e locali in campo edilizio e urbanistico.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura dell' 80%, al netto dell'IVA, di tutte le spese per i lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, in ogni caso il contributo non potrà superare l'importo massimo di Euro 2.000,00.

4. Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l'installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto (c.d. conto energia) nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga.

Art. 4 – Modalità di accesso al contributo 1. Per l'assegnazione del contributo economico di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione Comunale adotta apposito bando pubblico. 2. Nel bando di cui sopra sono specificati, in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande. 3. Il bando pubblico dovrà essere oggetto di adeguata pubblicizzazione tramite i canali di informazione di più facile accesso e diffusione per la cittadinanza.

Art. 5 – Interventi ammissibili al contributo e soggetti beneficiari 1. Possono accedere al contributo economico i proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, di immobili ad uso civile abitazione e loro relative pertinenze situati nel Comune di Pomezia che intendano:

- *rimuovere ed eventualmente sostituire lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici;*

•

o demolire strutture rivestite d'amianto previa rimozione dell'amianto stesso;

ristrutturare

- *rimuovere ed eventualmente sostituire con altre non contenenti amianto, strutture coibentate in amianto (tubazioni, caldaie) o altri manufatti (serbatoi, canne fumarie, ecc.) contenenti amianto;*

- *demolire ed eventualmente sostituire con altro materiale non contenente amianto pannellature isolanti per pareti e soffitti;*

- *smaltire limitate quantità di materiale contenenti amianto presenti presso gli immobili di civile abitazione e loro relative pertinenze impiegate per uso non congrui (ad esempio per la protezione di legna da ardere o di altri materiale deperibili all'acqua, per tamponature, per recinzione, per la raccolta di acqua, ecc.)*

2. Gli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze oggetto degli interventi del presente Regolamento devono essere in regola con le vigenti disposizioni urbanistico-edilizie.

3. I proprietari di immobili ad uso civile abitazione ricadenti nel territorio comunale di Pomezia possono presentare, nell'ambito di ogni bando di incentivazione, solo una richiesta di contributo relativa ad un singolo fabbricato e alle relative pertinenze. In caso di condominio la richiesta potrà essere inoltrata dall'amministratore o da un legale rappresentante appositamente delegato con atto scritto dagli altri condomini. 4. Non possono accedere al contributo i soggetti che al momento della pubblicazione del bando di cui al precedente art.

4 abbiano già realizzato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto. Si intendono parimenti esclusi tutti gli interventi già in corso di esecuzione alla data della pubblicazione del Bando.

Art. 6 – Obblighi del richiedente

Tenuto presente che le operazioni di rimozione di materiali di amianto o contenenti amianto (anche in matrice cementizia quale cemento-amianto), comportando la produzione di rifiuti pericolosi (*come classificati dalla Direttiva Europea 09.04.2002 – Indirizzi applicativi a seguito della decisione della C.E. 2000/532 relativa alla codifica europea dei rifiuti*), esse dovranno essere seguite da un corretto imballaggio e smaltimento effettuato a mezzo di Ditte autorizzate secondo la normativa vigente e dovranno essere comprovate mediante la produzione delle relative certificazioni. I fabbricati e gli edifici oggetto di intervento di cui al presente Regolamento debbono essere situati nel Comune di Pomezia ed essere in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie vigenti, quindi in possesso del prescritto titolo edilizio (Permesso di costruire o titoli equipollenti anche se ottenuti a seguito di sanatoria o condono) anche se ottenuto a seguito di sanatoria o condono.

Gli interessati potranno accedere al contributo per un solo intervento.

Il soggetto richiedente il contributo dovrà ottenere, qualora richiesto dalle vigenti norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali, idoneo titolo abilitativo per eseguire gli interventi edilizi necessari alla rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Oltre alle prescritte autorizzazioni di cui al capoverso precedente, al fine di poter accedere alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento, il richiedente dovrà tener conto che :

- I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia in matrice compatta che friabile devono essere affidati ad imprese specializzate; essi dovranno essere seguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti e di sicurezza per i lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell'art. 256 D.Lvo n. 81 del 9/4/08, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro.

- Il Piano di lavoro, ove richiesto dalle autorità competenti, che preveda le misure necessarie per garantire sicurezza e salute dei lavoratori nonché protezione dell'ambiente esterno. Tale Piano dovrà essere presentato al competente organo di vigilanza (Azienda sanitaria Locale ASL RM-H) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia, al fine di ottenere il relativo nulla osta o parere prima dell'inizio lavori;

- Il soggetto ammesso al contributo dovrà realizzare ed ultimare gli interventi interessati dalla richiesta di contributo entro 6 mesi (sei mesi) dal rilascio dei provvedimenti edilizi attinenti gli interventi da eseguire.

Art. 7 – Presentazione delle domande e relativa documentazione

1. Le domande, in competente bollo, dovranno essere indirizzate al Comune di Pomezia e recapitate entro il termine stabilito dal bando di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnico-economica, corredata con il Piano di lavoro approvato dalla competente ASL, se richiesto dalle Autorità competenti, firmata e timbrata da tecnico iscritto all'Albo professionale, corredata da una planimetria aerofotogrammetrica e catastale individuante l'ubicazione dell'immobile, con descrizione anche grafica delle strutture edilizie su cui si intende intervenire, i tipi, lo stato di conservazione e la vetustà dei materiali contenenti amianto,
- i quantitativi, le dimensioni e/o superfici dei manufatti edilizio e/o delle coperture da asportare ed i tempi di realizzazione (inizio e fine lavori) della bonifica;
 - dichiarazione attestante la conformità dell'immobile oggetto di intervento alle normative urbanistico ed edilizie vigenti;
 - titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere, *qualora necessario*;
 - autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere, *qualora necessaria*;
 - documentazione fotografica rappresentativa del manufatto con dettagli del materiale da rimuovere e smaltire ed eventualmente da sostituire;
 - preventivo di spesa della bonifica, rappresentabile con un computo metrico estimativo sottoscritto dal richiedente proprietario e da un tecnico abilitato, relativo alle spese per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto oggetto del presente regolamento, comprensive delle spese tecniche;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000 attestante la proprietà/comproprietà dell'edificio. In caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l'istanza sia sottoscritta dall'Amministratore Condominiale, da uno dei condomini delegato o da legale rappresentante della proprietà, la domanda dovrà contenere idonea documentazione attestante tale qualifica;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, del richiedente di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali, regionali o di altra natura per lo stesso intervento e contestuale assunzione dell'obbligo di non presentare altre istanze per l'ottenimento di ulteriori agevolazioni e contributi per quanto in argomento;
 - ogni altra dichiarazione o documentazione ritenuta necessaria per gli scopi del presente regolamento e definita in sede di bando di cui all'art. 4.

Art. 8 – Domande inammissibili od incomplete

1. Saranno considerate inammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti elementi:
 - *firma in originale dell'istanza*;
 - *documento di identità in corso di validità*;
 - *indicazione puntuale dell'immobile interessato dalle opere*;
 - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, resa da tecnico abilitato ed incaricato attestante la conformità dell'immobile oggetto di intervento alle normative urbanistico-edilizie vigenti; dichiarazione di assenza di cumulo di contributi o altre agevolazioni e rinuncia alla presentazione di ulteriori istanze di contributo*;

- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, di assenza di cumulo di contributi o altre agevolazioni e rinuncia formale alla presentazione di ulteriori istanze di contributo nell'anno di riferimento del bando.*
- *Progetto di massima e Relazione tecnico-economica di cui al punto 2 dell'art. 7)*
- *copia del Piano di lavoro autorizzato dalla competente ASL -RMH*

2. Fatto salvo quanto specificato al comma 1), qualora la domanda di contributo economico risulti incompleta rispetto a quanto richiesto in sede di bando di cui all'art. 4 del presente regolamento, il richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione mancante entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione dell'ufficio comunale competente, pena l'inammissibilità della domanda.

Art. 9 – Commissione di Valutazione e Graduatoria di merito

1. Le domande, pervenute entro il termine stabilito dal bando di cui all'art. 4, saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali i quali entro 30 giorni dalla scadenza provvederanno a trasmettere l'intera documentazione e la relativa istruttoria alla Commissione di Valutazione alla quale faranno parte di diritto il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente con la funzione di Presidente ; il Dirigente del Settore Tecnico Urbanistico ed il Dirigente del Settore Finanziario quali Componenti della Commissione di valutazione delle pratiche. Di ogni seduta la Commissione redigerà apposito verbale mediante l'ausilio di un impiegato di uno dei tre Settori interessati con il compito di segretario della Commissione.

2. L'esito dell'istruttoria determinerà il numero delle istanze ammissibili al contributo economico per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto di cui al presente regolamento.

3. Al termine dell'esame delle istanze la Commissione procederà a formare una graduatoria degli ammessi agli incentivi sia ai fini dell'ammissibilità che ai fini dell'attribuzione della formazione della graduatoria secondo i seguenti elementi di valutazione :

A) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

A1) Tempi di esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere inderogabilmente concludersi, pena la decadenza dal contributo, entro mesi 6 dal rilascio del permesso di costruire o della presentazione di altro titolo abilitativo all'esecuzione delle opere, dandone tempestiva segnalazione scritta al Settore Tutela dell'Ambiente;

A2) La condizione di unico intervento interessato da contributo comunale da realizzare sull'unica proprietà del richiedente;

B) PRIORITA' DEGLI INTERVENTI DI/O COMPORANTI LA RIMOZIONE DI AMIANTO

B1) La destinazione d'uso dei fabbricati ed edifici intendendo dare priorità a tutti gli interventi di modesta entità;

B2) Tra quelli di cui al punto precedente verrà data priorità a tutti gli interventi su fabbricati ed edifici ad uso residenziale e tra gli stessi a quelli situati nel raggio di 500 mt o meno da scuole di ogni ordine e grado, asili nido pubblici o privati, Ospedali, Case di Cura o di Ricovero;

B3) Tipo e caratteristiche dei materiali. Verranno prese in considerazione le caratteristiche di conservazione del materiale contenente amianto oggetto di interventi (friabilità, compattezza etc.) in quanto influenti sulla potenzialità di rilascio di fibre nell'ambiente e quindi sulla loro pericolosità per la salute pubblica;

B4) la soggezione del manufatto a vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m. ed integrazioni “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” o l'appartenenza del manufatto ad ambiti della città connotata da particolare importanza del tessuto edilizio urbano.

Viene demandata al Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente la predisposizione del Bando Pubblico e dei punteggi da attribuire in scala decrescente alle priorità di cui al punto B).

Art. 10 – Assegnazione contributi

1. Una volta formata la graduatoria si procederà alla sua approvazione mediante apposito provvedimento dirigenziale e quindi si procederà all'assegnazione degli incentivi sino all'esaurimento della disponibilità finanziaria iscritta a Bilancio. La graduatoria sarà resa nota ai sensi di legge.
2. L'esito della richiesta (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente entro 60 giorni dalla scadenza del bando. In caso di accoglimento sarà comunicato l'ammissione al contributo e l'importo assegnato.
3. Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di erogazione dei contributi economici risultassero disponibili risorse finanziarie residue queste potranno essere utilizzate per incentivare le istanze pervenute e non ammesse a contributo in prima istanza per insufficienza della disponibilità di bilancio di cui al comma precedente.

Art. 11 – Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo a fondo perduto agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della documentazione attestante:
 - le spese effettivamente sostenute risultanti dalla fatturazione dell'impresa esecutrice dei lavori debitamente quietanzate;*
 - l'avvenuta realizzazione dell'intervento nel rispetto delle normative disciplinanti la rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto da dimostrarsi con una relazione del Tecnico Direttore dei lavori da cui risulti il Fine Lavori e la Regolare esecuzione degli stessi secondo gli atti autorizzatori rilasciati dagli Enti interessati;*
 - la conformità, fatto salvi i casi di attività edilizia libera, ai provvedimenti edilizi o agli altri titoli abilitativi.*
2. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata nei termini previsti dal bando di cui all'art. 4. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze;
2. Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto non incideranno sull'ammontare del contributo economico riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate per la rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'importo massimo di cui al precedente art. 3.

Art. 12 – Ispezioni e controlli

1. L'Ufficio Comunale competente potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso gli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze dei richiedenti il contributo economico al fine di effettuare tutte le verifiche di ufficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari.

Art. 13 – Decadenza

1. Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dall'assegnazione del contributo:
 - fatti salvi i casi di attività edilizia libera che non incidano sugli aspetti paesaggistici, mancato ottenimento del provvedimento edilizio (permesso di costruire o atti equipollenti), del Nulla Osta della competente ASL sul Piano di Lavoro, o degli altri titoli abilitativi edilizi (S.C.I.A., Comunicazione di Inizio Attività, altro) che riguardino gli interventi di rimozione dei materiali edilizi contenenti amianto oggetto del presente bando;
 - accertamento in sede di verifica dell'ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
 - accertamento d'esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di lavoro, dalle modalità di rimozione e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o prescritte;
 - mancato rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 11 comma 1 nei termini previsti dal bando di cui all'art. 4. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze;
 - ogni altra fattispecie in contrasto con il presente regolamento o con il bando di cui all'art. 4.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti commi, il Dirigente del Settore competente provvederà, con apposito atto, a revocare il contributo economico al soggetto interessato.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consigliare di approvazione;
2. Il presente Regolamento una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti dell'Ente e tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

